

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **60/2004** (ECLI:IT:COST:2004:60)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ZAGREBELSKY** - Redattore: **BILE**

Camera di Consiglio del **10/12/2003**; Decisione del **20/01/2004**

Deposito del **30/01/2004**; Pubblicazione in G. U. **04/02/2004**

Norme impugnate:

Massime: **28313**

Atti decisi:

N. 60

ORDINANZA 20 - 30 GENNAIO 2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis* del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 24 febbraio 2003 dal Giudice di pace di Prato nel procedimento civile vertente tra Luigi Provenzano e la New Valentini Due s.r.l., iscritta al n. 367 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 febbraio 2003, il Giudice di pace di Prato, nel corso di un procedimento civile iniziato da Luigi Provenzano nei confronti della s.r.l. New Valentini Due di Prato, per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno sofferto dal figlio per il cattivo funzionamento di un motoveicolo usato acquistato dalla società convenuta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-*bis* del codice di procedura civile, per contrasto con gli articoli 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione;

che - secondo quanto rileva il rimettente - la società, dopo avere contestato nel merito la domanda, ha affermato di avere appreso che l'attore esercitava la funzione di Giudice di pace a Pistoia ed ha chiesto che ai sensi dell'art. 30-*bis* cod. proc. civ. fosse dichiarata la competenza territoriale del Giudice di pace di Genova, mentre l'attore ha replicato prospettando la questione di legittimità costituzionale di tale norma;

che il rimettente - premesso che il giudizio non può essere definito senza la risoluzione di tale questione - riferisce le argomentazioni con cui l'attore l'ha prospettata, ossia l'intenzione, desumibile dai lavori preparatori, di limitare la competenza prevista dall'art. 30-*bis* cod. proc. civ. ai soli casi di risarcimento dei danni conseguenti alle ipotesi considerate dall'art. 11 del codice di procedura penale; ed il contrasto della norma impugnata, se genericamente interpretata ed applicata, con gli indicati parametri costituzionali, per l'eccessiva difficoltà di accesso alla tutela giurisdizionale, specie nelle cause di «esiguo valore»;

che inoltre - premesso che «l'esame che la legge impone al giudice di compiere sulla non manifesta infondatezza ha lo scopo di evitare che abbiano ingresso alla Corte questioni prive di qualsiasi fondamento ed in ordine alle quali lo stesso giudice del processo principale può implicitamente affermare la legittimità della norma impugnata dichiarando e motivando la sua assoluta certezza circa l'insussistenza dell'avanzato dubbio di costituzionalità» - il rimettente assume che «la norma investita di incostituzionalità e quelle costituzionali che si assumono violate non sembrano vibrare all'unisono soprattutto per ciò che riguarda le cause di esiguo valore»; e, quindi, conclude che, spettandogli «non di accertare la fondatezza della questione ma solo la sua non manifesta infondatezza [...] la dissonanza avvertita [...] deve perciò tradursi in una ordinanza di rimessione»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto in via preliminare l'inammissibilità ed in subordine l'infondatezza della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene una precisa enunciazione dei termini della questione proposta, con riferimento al contenuto della pronuncia richiesta a questa Corte;

che, infatti, dal tenore di essa non emerge con chiarezza ed in modo inequivoco se il rimettente ritiene che il vizio di costituzionalità della norma censurata concerna l'applicazione del criterio di competenza derogatorio in generale ovvero in riferimento ad una specifica tipologia di controversie civili ed in particolare a quelle di “esiguo valore”;

che - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multis* l'ordinanza n. 217 del 2003) - la questione di legittimità costituzionale proposta in via incidentale senza i necessari requisiti di inequivocità e chiarezza è manifestamente inammissibile;

che, inoltre, l'ordinanza non contiene una specifica motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, in quanto il rimettente si è limitato a riferire le ragioni poste dall'attore nel giudizio *a quo* a sostegno dell'eccezione di incostituzionalità della norma, senza spiegare i motivi della sua adesione ad esse, ed a rilevare una generica dissonanza della norma stessa dai parametri evocati dalla parte privata;

che - secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora l'ordinanza n. 217 del 2003, nonché le ordinanze n. 231 e n. 255 del 2003) - ne discende un'ulteriore ragione di inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.